



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio II "ex" DGSA
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio III (ex DGSA)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif: I.S.i. q. 1/2012/5
Allegati: 1

OGGETTO:
REGOLAMENTO (UE) 1053/2010
CHIARIMENTI

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. n. 4209 del 28/11/2011 di pari oggetto, e che ad ogni buon fine si allega in copia, per specificare quanto segue.

L'articolo 1 comma 2 del Regolamento in oggetto, che sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 494/98, stabilisce effettivamente la possibilità di adottare nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente nel caso di riscontro di animali delle specie bovina e bufalina non identificati.

In particolare, l'articolo 1 comma 2 del Regolamento in questione stabilisce che *"se il detentore di un animale non è in grado di procedere alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità, l'Autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare"*.

In sostanza tale disposizione demanda ad una valutazione effettuata da parte dell'Autorità competente relativamente alla necessità di procedere all'abbattimento e successiva distruzione dell'animale, valutazione che deve essere effettuata sulla base di un'analisi dei rischi e che contempli sia i rischi relativi allo stato sanitario sia quelli relativi alla sicurezza alimentare.

Al fine quindi di determinare un orientamento comune per la gestione della problematica in oggetto, la scrivente Direzione Generale ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti.

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
e-mail: a.pastore@sanita.it



Alla Azienda Unità Sanitaria Locale
di Frosinone
Dipartimento di Prevenzione
Area Dipartimentale veterinaria
Fax 0775/882322

E, p.c.

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Regione Lombardia Giunta

SANITA'
Arrivo 16/02/2012 09:17



H1.2012.0005181 16/02/2012 09:19

Innanzitutto occorre evidenziare che i casi per i quali trova applicazione il Regolamento in questione sono rappresentati dagli animali non identificati e non identificabili, cioè animali per i quali vengono a mancare elementi del sistema I & R dei bovini che determinano l'impossibilità di verificare l'identità dell'animale e animali non correttamente identificati per i quali pur essendo mancanti alcuni degli elementi del sistema identificativo sia comunque sempre possibile garantire l'identificabilità.

In ogni caso, qualunque sia la fattispecie rimane naturalmente invariato l'obbligo da parte dell'Autorità competente di elevare la sanzione prevista dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 per ogni capo non regolarmente identificato, riservandosi la possibilità di utilizzare lo strumento della prescrizione esclusivamente qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda e nel caso di violazioni che possano essere sanate garantendo una sicura identificazione degli animali.

Una volta applicato quanto previsto dal citato Decreto Legislativo sarà possibile procedere ad una valutazione circa l'identificabilità degli animali non identificati. In primis sarà necessario richiedere ampia e fattiva collaborazione al proprietario degli animali allo scopo di ottenere informazioni in base alle quali sia possibile risalire alla provenienza degli animali, e procedere, dietro richiesta dello stesso, alla regolarizzazione degli animali stessi.

La regolarizzazione dovrà innanzitutto accertare l'ascendenza degli animali in questione con lo scopo di identificarne la madre previa esecuzione di opportuni controlli genetici a spese del proprietario degli animali. Una volta ricostruita l'ascendenza si procederà all'esecuzione dei controlli sanitari per TBC, Brucellosi, Leucosi e Blue Tongue e in caso di esito favorevole si potrà procedere a regolarizzare la posizione degli animali mediante identificazione, l'emissione del passaporto e l'iscrizione nel registro di stalla ed in Banca Dati Nazionale.

Allorquando invece non è possibile ottenere la collaborazione del proprietario, né tanto meno risalire alla sicura identità dell'animale, o qualora il proprietario stesso si rifiuti di sostenere i costi per l'espletamento degli esami genetici di verifica, gli animali in questione dovranno necessariamente essere abbattuti e distrutti senza possibilità di compensazione.

Relativamente alla possibilità di destinare gli "*animali eventualmente regolarizzati*" alla macellazione per il consumo umano, in considerazione della totale assenza delle informazioni inerenti eventuali trattamenti farmacologici effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l'avvenuta identificazione, l'obbligo dell'allevatore di fornire le necessarie garanzie in materia di sicurezza alimentare per il tramite della "*Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello IV)*" e delle "*Informazioni sulla Catena Alimentare*" non può essere assolto. Pertanto, è fatto divieto avviare alla macellazione gli animali e/o immettere sul mercato i relativi prodotti se non trascorsi almeno i suddetti 90 giorni.

Inoltre, poiché non è possibile, per quanto sopra, escludere l'utilizzo di sostanze vietate, i Servizi veterinari, posto sotto sequestro l'allevamento, dispongono sugli animali e i loro prodotti indagini mediante prelievo di campioni per la ricerca di sostanze vietate e/o autorizzate sulla base di alcuni fattori

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899

e-mail: a.pastore@sanita.it

di rischio, quali sesso, età, attitudine produttiva, momento fisiologico o eventuali segni clinici riscontrabili durante la visita in allevamento. Tali controlli sono a carico del detentore degli animali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. del 16 marzo 2006, n.158 e s.m.

In caso di riscontro di esito irregolare, tale allevamento è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 25 dell'anzidetto decreto.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaeta Ferri

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Borrelli

[Signature]

2
Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899

E-mail: a.pastore@sanita.it